

## **STATUTO**

**SIRIO - SOCIETA'  
COOPERATIVA SOCIALE  
O.N.L.U.S.**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: GIUGLIANO IN CAMPANIA NA VIA  
SAN LUIGI 9

Numero REA: NA - 1047438

Codice fiscale: 00370220949

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 18-12-2020 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Il nuovo statuto sociale viene approvato dai soci nel suo complesso ed in ogni singola clausola che lo compone. All'uopo, ciascun socio dichiara di aver preso visione dello stesso presso la sede sociale anteriormente alla data odierna.

Il Presidente, quindi, dichiara di aver già dato lettura del testo aggiornato dello statuto sociale, nel quale sono riportate le modifiche testé adottate e che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" e che deve intendersi qui per integralmente ripetuto e trascritto.

Ai fini della Comunicazione Unica a norma dell'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge n. 40/2007 le eventuali comunicazioni da effettuare all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL saranno effettuate dopo la suddetta Comunicazione Unica.

Il comparante nella predetta qualità chiede l'applicazione al presente atto delle agevolazioni fiscali previste dalla legge per le cooperative sociali e le **On-lus**, ed in particolare, ai sensi degli articoli 17 e 22 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, degli artt. 19 e 27-bis della tabella allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, dell'art. 11-bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, e del d.m. 22 dicembre 1997 (pubblicato sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 1997), e successive modificazioni, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, l'esenzione assoluta da imposta di bollo per il presente atto, relative copie conformi, atti, documenti e istanze conseguenti, l'applicazione dei diritti di segreteria per l'iscrizione nel registro delle imprese nella misura del 50% (cinquanta per cento). A tal fine il comparante nella predetta qualità dichiara:

- che la cooperativa sociale opera nel rispetto delle disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, ed è quindi considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente, anche ai fini delle agevolazioni fiscali previste per la cooperazione.

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciannove e trenta minuti.

Le spese del presente verbale e sue conseguenziali sono a carico della società.

Del presente atto scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su di un foglio per tre facciate ho dato lettura senza l'allegato in quanto espressamente dispensato ai comparanti che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore diciannove e trentadue minuti.

(firmato in originale)

DI PIETRANTONIO MARIO

PEZZELLA RAIMONDO

FATTORE ANGELA

TUDISCO ANNA

NOTAIO MARIANO SANNINO (SIGILLO)

**ALLEGATO "A" AL NUMERO 14.561 DI RACCOLTA  
STATUTO**

**"SIRIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S."  
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1 (Denominazione)**

E costituita, con sede nel Comune di Giugliano in Campania, la Società cooperativa denominata "SIRIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S." La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

#### **Art. 2 (Durata e adesioni)**

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo potrà aderire alle associazioni del settore, accettandone i deliberati degli Organi statutari,

#### **SCOPO - OGGETTO**

#### **Art. 3 (Scopo mutualistico)**

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento, La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1) comma 1), lettera b) della legge 8/11/1991 n. 381 attraverso lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4) comma 1) della legge n. 381 dell'8/11/1991. In relazione a ciò, la Cooperativa, a titolo puramente esemplificativo potrà:

- assumere lavori di trasporto, di pulizia e di disinfestazione, di qualsiasi natura e specie, di edifici e strutture pubbliche e private, servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali;
- manutenzione e gestione di impianti sportivi, stadi, piscine, campi da tennis, impianti polivalenti, palestre;
- proiezioni cinematografiche;
- gestione e manutenzione di spazi verdi, dell'arredo urbano, servizi di custodia e posteggio di veicoli, su suolo pubblico e privato, sia in strutture coperte che scoperte, con gestione e custodia sia in proprio che per conto di terzi sia pubblici che privati;
- custodia di parchi pubblici e privati;
- recapito corrispondenza in genere (stampe e corrispondenza semplice e rac-

comandata);

- trasporto di documenti amministrativi, stampati e cose in genere;
- servizio di elaborazione di dati per conto proprio e per conto di terzi, sia con mezzi e strutture proprie e sia direttamente presso la sede di Enti pubblici ed imprenditori privati con loro mezzi e strutture;
- manutenzione e riparazione di macchine d'ufficio e di elaboratori elettronici;
- studi di mercato e sondaggi di opinione;
- organizzazione di convegni e mostre;
- lavori di dattilografia e copiatura;
- agenzie per richiesta certificati e disbrigo pratiche amministrative;
- servizi di custodia e portineria presso Enti pubblici e privati;
- gestione di mense pubbliche e private, di refettori scolastici, sia con mezzi e strutture proprie sia con mezzi e strutture di terzi;
- acquistare, prendere in affitto e condurre direttamente terreni agricoli provvedendo alla loro coltivazione;
- raccolta, prima lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed altre attività di servizi connesse all'agricoltura;
- l'allevamento di qualunque tipo di bestiame, volatili da cortile, di qualsiasi natura e specie, nessuna esclusa; - esercizio e noleggio di mezzi e macchine agricole per conto terzi, con o senza personale;
- gestione di punti di vendita al dettaglio ed all'ingrosso di prodotti agricoli derivanti dall'attività agricola e dall'attività di manipolazione e trasformazione;
- acquistare e costruire sedi e stabilimenti sociali per la trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli (stalle sociali, porcilaie, caseifici, macello sociale, centri di raccolta, lavorazione dei prodotti ortofrutticoli, cantine sociali, oleifici, sansifici, produzione conserve, granai e simili);
- utilizzazione del bosco e sottobosco;
- produzione e commercializzazione di vestiario confezionato di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria e camiceria, accessori di abbigliamento, biancheria intima;
- confezionamento di biancheria da letto, da tavola, per l'arredamento della casa ed accessori di abbigliamento in genere;
- produzione, raccolta, commercializzazione di pizzi, merletti e ricami;
- fabbricazione di calzature di ogni tipo e specie;
- lavorazione del legno, taglio, piallatura e trattamento del legno, produzione di pavimenti e imballaggi in legno; fabbricazione di prodotti vari in legno, compreso i mobili; laboratori di cornici; restauro mobili antichi; lavori vari di antiquariato; produzione di articoli di paglia e di materiale da intreccio;
- edizione di opuscoli, giornali, riviste e periodici; gestione di tipografie; rilegatura e rifinitura di libri; composizioni e fotoincisioni grafiche;
- riproduzione di supporti sonori, video e informatici registrati;
- produzione e lavorazione di materie plastiche;
- lavorazione e trasformazione del vetro;
- fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici ed ornamentali, per uso tecnico ed industriale;

- produzione di utensileria varia;  
- fabbricazione di giochi, giocattoli ed articoli sportivi;  
- installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici civili ed industriali; gestione e manutenzione di impianti di pubblica illuminazione;  
- gestione, manutenzione e riparazione di impianti di depurazione delle acque;  
- installazione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento, idro-sanitari e per il trasporto del gas; - installazione, manutenzione e riparazione di impianti di protezione antincendio, di antenne, di impianti di sollevamento;  
- lavori edili e stradali in genere, compresi i lavori di carpenteria;  
tinteggiatura, posa in opera di infissi in legno o in metallo e di vetrate; lavori di intonacatura;  
- officine per la riparazione di parti meccaniche di autoveicoli, di carrozzerie e di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli; riparazione e sostituzione di pneumatici; autolavaggi, gestione di soccorso stradale;  
- riparazione di elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi elettrici per la casa;  
- gestione di campeggi, ostelli per la gioventù, rifugi di montagna, villaggi turistici, colonie, case di riposo, agriturismo;  
- gestione di servizi di ristorazione (ristorante, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie, rosticcerie, pizzerie al taglio con somministrazione, bar e caffè, gelaterie; sale di intrattenimento e spettacolo);  
- la gestione di punti vendita, al dettaglio ed all'ingrosso, di prodotti un tempo identificati dalle tabelle e gruppi merceologici (art., 12 D.M. 4/8/1988 n.375) I — VI — VII — TI — — IV- V — VIII — IX — X — XI — XIII — XIV: accessori di abbigliamento (compresa la bigiotteria); biancheria intima, articoli igienico sanitari, articoli sportivi, audiovisivi, articoli di profumeria, articoli per la cura e l'igiene della persona, articoli di merceria, cartoleria e cancelleria, articoli per il giardino, giornali e riviste, fiori e piante, prodotti di erboristeria, giocattoli e modellismo, prodotti di pellicceria e articoli di pellicceria, articoli di numismatica e filatelia; articoli di ottica e relativi accessori, compresi quelli di ottica oftalmica; articoli di cine-foto ottica e geodesia o foto-ottica o cine-foto, articoli idro-termo-sanitari, articoli di ferramenta, colori e vernici, articoli di tappezzeria e rivestimenti, articoli per belle arti, articoli di orologeria, articoli per l'arredamento — e l'ornamento della casa, articoli da mare e da spiaggia, combustibili, articoli di antiquariato, cose usate, articoli per l'hobbistica, animali vivi e articoli per il loro allevamento, articoli e strumenti musicali, articoli di vetreria, ricambi ed accessori per veicoli, articoli da viaggio, motocicli e relativi ricambi ed accessori, auto e relativi ricambi ed accessori, automotocicli e relativi ricambi ed accessori, prodotti per l'agricoltura e la zootecnia, articoli per l'infanzia, prodotti parafarmaceutici.

La Cooperativa nell'espletamento delle attività su indicate potrà istituire, attrezzare, gestire e/o dare in gestione direttamente ai soci e/o a soggetti svantaggiati, anche in nome e per conto di Enti pubblici e di privati, laboratori di tipo polivalente e non settoriale nonché punti di vendita al dettaglio ed all'ingrosso. Potrà assistere i soci in tutto quello che potrà rivelarsi necessario e/o

utile per il miglioramento e la gestione delle attività sociali; potrà richiedere nell'ambito delle leggi vigenti ed emanando, contributi a fondo perduto, in conto capitale ed in conto esercizio, nonché mutui necessari all'acquisto di macchine ed attrezzature necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali. La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

## **SOCI**

### **Art. 5 (Soci ordinari)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

### **Art. 6 (soci speciali)**

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo

amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce;

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Art. 7 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa. L'organo amministrativo, accer-

tata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini, per il versamento del capitale sociale. Il provvedimento di ammissione deve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura degli amministratori nel libro dei soci. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, il provvedimento di ammissione deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni il relativo provvedimento e comunicarlo all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

#### **Art. 8 (Obblighi del socio)**

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

#### **Art. 9 (Diritti dei soci)**

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione,

#### **Art. 10 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **Art. 11 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 12 (Esclusione)**

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) clic nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo oggettivo;
- m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla

cooperativa per inadempimento;

n) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla decisione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del presente statuto o del regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

#### **Art. 13 (Liquidazione)**

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera e), la cui liquidazione eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni. Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto.

#### **Art. 14 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

#### **Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

### **STRUMENTI FINANZIARI**

#### **Art. 16 (Strumenti finanziari)**

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, da offrirsi in sottoscrizione esclusivamente

ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione del codice civile.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto,

## **RISTORNI**

### **Articolo 17 (Ristorni)**

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali — in via generale — debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote

## **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

### **Art. 18 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
- b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- e. dalla riserva straordinaria;
- f. dalle eventuali riserve divisibili;
- g. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea c/o previsto per

legge;

h) dalle riserve indivisibili ai sensi dell'articolo 26 del DLCPS 14 dicembre 1947 n. 1577, del titolo III del DPR 29 settembre 1973 n. 601 e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. La riserva legale di cui alla precedente lettera e) è indivisibile e, conseguentemente, non può essere ripartita tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, no all'atto del suo scioglimento.

#### **Articolo 19 (Caratteristiche delle quote)**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

#### **Art. 20 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo collima dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;  
g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e), g) ed h) dell'art. 18.

#### **RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI**

##### **Art. 21 (Decisioni dei soci)**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 9) determina il compenso degli amministratori e del collegio sindacale, se nominato. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

##### **Art. 22 (Assemblee)**

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso affisso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza e inviato per lettera o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, compreso fax o posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

##### **Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

##### **Art. 24 (Votazioni)**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano,

salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

**Art. 25 (Voto)**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

**Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

**Art. 27 (Amministrazione)**

La società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri e di cui uno con le funzioni di Presidente. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra soci operatori o persone indicate da persone giuridiche socie (art.2542 c.c.). Per organo amministrativo si intende il consiglio di amministrazione.

L'organo amministrativo dura in carica per un massimo di tre esercizi; in ogni caso gli amministratori sono liberamente rieleggibili qualora, per qualsiasi causa, cessino dal loro incarico. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci con la decisione in nomina. Il Consiglio, altresì, può eleggere uno o più Vice Presidenti e può nominare un segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione predispone l'ordine del giorno e convoca riunioni, verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori e accerta i risultati delle votazioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli viene e sostituito da un Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano d'età. Il Consiglio si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età, mediante avviso inviato, per lettera o per fax, a tutti gli amministratori e sindaci se nominati, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero almeno quarantotto ore prima in caso di urgenza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti e informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno di apporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suf-

ficientemente informato. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In casi di parità di voto, prevale il voto di chi presiede. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto senza indugio ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi e con i limiti di cui all'articolo 2475 del c.c. Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, salvi i divieti di legge, può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, composto di alcuno dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti di delega. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare una parte dei propri poteri ad uno o più amministratori delegati, stabilendone i poteri delegati e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, quarto comma del c.c.. L'amministrazione affidata a più persone determina sempre la costituzione di un consiglio di amministrazione.

#### **Art. 28 (Organo di controllo)**

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria, nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell' art. 2477 c.c., nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi. In tale ipotesi il Collegio sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corri-

spondenti delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, cc. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

#### **CONTROVERSIE**

##### **Art. 29 (Clausola di conciliazione ed arbitrale)**

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Isernia, con gli effetti previsti dagli artt.38 ss d. lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Isernia, che provvederà alla nomina degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs 17 gennaio 2003, n.5.

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Art. 30 (Scioglimento anticipato)**

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

##### **Art. 31 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. e);
- Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

##### **Art. 32 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società. ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie.

(firmato in originale)

DI PIETRANTONIO MARIO

PEZZELLA RAIMONDO

FATTORE ANGELA

TUDISCO ANNA

NOTAIO MARIANO SANNINO (SIGILLO)

Io sottoscritto **MARIANO SANNINO**, notaio in Isernia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

#### **ATTESTO**

che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Isernia, venti novembre duemilaventi.

**NOTAIO MARIANO SANNINO**

Esente da bollo ai sensi dell'art. 27/ bis, tab. "B" del D.P.R. 642/72.